

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2016, n. 25**DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2017**

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 18 luglio 2017, n. 14

L.R. 31 luglio 2020 n. 3

Bollettino Ufficiale n. 267 del 31 luglio 2020

Art. 1
Finalità

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di economia e finanza regionale (DEFR 2017) in collegamento con la legge regionale di stabilità per l'anno 2017.

Capo I
AMBIENTE E TERRITORIO

Art. 2
Modifiche all' articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2001

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell' articolo 4 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) è inserita la seguente lettera:
2. Dopo il comma 5 dell' articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2001, è aggiunto il seguente comma:

Art. 3
Modifiche all' articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2004

1. L' articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna) è sostituito dal seguente:

Art. 4
Modifiche all' articolo 8 della legge regionale n. 9 del 2006

1. L' articolo 8 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 9 (Norme per la conservazione e valorizzazione della geodiversità dell'Emilia-Romagna e delle attività ad essa collegate) è sostituito dal seguente:

Art. 5
Modifiche all' articolo 8 della legge regionale n. 19 del 2008

1. Dopo il comma 1 dell' articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico), è inserito il seguente:

Art. 6
Modifiche all' articolo 9 della legge regionale n. 19 del 2008

1. Il comma 1 dell' articolo 9 della legge regionale n. 19 del 2008 è sostituito dal seguente:

Art. 7
Modifiche all' articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2008

1. Il comma 5 dell' articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2008 è sostituito dal seguente:
2. Dopo il comma 5 dell' articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2008 è aggiunto il seguente:

Art. 8
Modifiche all' articolo 13 della legge regionale n. 19 del 2008

1. Il comma 5 dell' articolo 13 della legge regionale n. 19 del 2008 è sostituito dal seguente:

Art. 9
Modifiche all' articolo 8 della legge regionale n. 14 del 2013

1. Dopo il comma 3 dell' articolo 8 della legge regionale del 26 luglio 2013, n. 14 (Rete escursionistica dell'Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche), è inserito il seguente:

Art. 10
Proroga del Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale

1. Il mandato del Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale per la provvisoria gestione dell'ente è prorogato fino al 13 marzo 2018, ovvero fino all'insediamento dei nuovi organi amministrativi, se antecedente.

Art. 11
Modifiche all' articolo 18 della legge regionale n. 13 del 2015

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

1. Il comma 4 dell' articolo 18 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) è sostituito dal seguente:

Art. 12

Fondi rotativi per le imprese

1. Ai fini dell'adeguamento delle politiche finanziarie della Regione alle norme di principio di cui all' articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)), ai sensi del medesimo articolo 72, comma 4, rientrano tra gli interventi ammessi, per gli effetti di quanto previsto dal medesimo articolo 72, comma 5, quelli derivanti dall'attuazione di accordi di programma per finalità ambientali di valenza anche interregionale.

Art. 13

Ulteriori disposizioni per l'attuazione del titolo II, capo I, della legge regionale n. 13 del 2015

1. Nelle more della riforma della disciplina concernente l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, ai fini dell'attuazione dell' articolo 19, comma 5, della legge regionale n. 13 del 2015, per garantire la continuità amministrativa delle attività da realizzarsi dal 1° maggio 2016 e la coerenza con i principi in materia di armonizzazione contabile, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 4 e 5, della legge regionale 9 maggio 2016, n. 7 (Disposizioni collegate alla prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018) si applicano anche agli interventi programmati dalla Regione successivamente a tale data e ai lavori di somma urgenza necessari ai sensi dell' articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

Art. 14

Disposizioni transitorie per gli effetti della pianificazione provinciale in materia ambientale ed energetica

(modificata rubrica e comma 1 da art. 26 L.R. 18 luglio 2017, n. 14, poi aggiunto comma 2 bis da art. 4 L.R. 31 luglio 2020 n. 3)

1. Nelle more del completamento del processo di riforma istituzionale avviato con la legge regionale n. 13 del 2015, nei casi in cui siano state attribuite alla Regione le funzioni di pianificazione nelle materie ambientali *ed energetiche*, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione o degli altri titoli abilitativi, comunque denominati, acquisisce il parere della Regione che si esprime sulla conformità del progetto o intervento alla sola pianificazione regionale vigente in caso di difformità dei contenuti di quest'ultima rispetto alla pianificazione provinciale.

2. In attuazione dei principi dell'economia circolare, nei casi in cui siano state attribuite alla Regione le funzioni di pianificazione nelle materie ambientali, la pianificazione non può contenere per gli impianti di recupero dei rifiuti non pericolosi vincoli più restrittivi di quelli previsti per gli impianti industriali. Le pianificazioni vigenti si interpretano conformemente al presente comma.

2 bis. *Nelle more dell'aggiornamento della pianificazione regionale in materia ambientale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare disposizioni di proroga e di integrazione della pianificazione ambientale vigente in coerenza con gli obiettivi dalla medesima posti, previa informativa nella Commissione competente.*

**Capo II
TRASPORTI**

Art. 15

Modifiche all' articolo 6 della legge regionale n. 30 del 1992

1. Il comma 4 dell' articolo 6 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti) è sostituito dal seguente:

2. Dopo il comma 4 dell' articolo 6 della legge regionale n. 30 del 1992 è inserito il seguente:

Art. 16

Modifiche all' articolo 13 della legge regionale n. 30 del 1998

1. Al comma 4 dell' articolo 13 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) le parole: "È in ogni caso esclusiva la concessione della gestione della rete." sono soppresse.

Art. 17

Modifiche all' articolo 40 della legge regionale n. 30 del 1998

1. L' articolo 40 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

**Capo III
ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

*Art. 18**Modifiche all' articolo 4 della legge regionale n. 16 del 1996*

1. La lettera c) del comma 1 dell' articolo 4 della legge regionale 22 maggio 1996, n. 16 (Riorganizzazione dei Consorzi Fitosanitari Provinciali. Modifiche alle leggi regionali 28 luglio 1982, n. 34 e 7 febbraio 1992, n. 7) è sostituita dalla seguente:

*Art. 19**Modifiche all' articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1999*

1. Dopo il comma 4 dell' articolo 5 della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) è aggiunto il seguente:

2. Dopo il comma 4 bis dell' articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1999 è aggiunto il seguente:

*Art. 20**Modifiche all' articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004*

1. Il comma 2 dell' articolo 33 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità) è abrogato.

2. Il comma 3 dell' articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004 è abrogato.

3. Il comma 3 quater dell' articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

4. Il comma 4 dell' articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

*Art. 21**Modifiche all' articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004*

1. Al comma 3 dell' articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole "e dei cartellini" sono soppresse.

2. Il comma 4 dell' articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

*Art. 22**Modifiche all' articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013*

1. Dopo il comma 8 dell' articolo 6 della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate) è aggiunto il seguente:

*Art. 23**Modifiche all' articolo 45 della legge regionale n. 13 del 2015*

1. Dopo il comma 3 dell' articolo 45 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) è aggiunto il seguente:

*Art. 24**Modifiche all' articolo 47 della legge regionale n. 13 del 2015*

1. Il comma 1 dell' articolo 47 della legge regionale n. 13 del 2015 è sostituito dal seguente:

2. Le lettere b) e c) del comma 2 dell' articolo 47 della legge regionale n. 13 del 2015 sono abrogate.

3. La lettera b) del comma 3 dell' articolo 47 della legge regionale n. 13 del 2015 è abrogata.

*Art. 25**Modifiche all' articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016*

1. Dopo il comma 13 dell' articolo 12 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)), è aggiunto il seguente:

2. Dopo il comma 13 bis dell' articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016 è aggiunto il seguente:

3. Dopo il comma 13 ter dell' articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016 è aggiunto il seguente:

*Art. 26**Modifiche all' articolo 16 della legge regionale n. 4 del 2016*

1. Alla lettera d) del comma 5 dell' articolo 16 della legge regionale n. 4 del 2016, dopo le parole "per le attività 2016" sono aggiunte le seguenti: "e 2017".

*Art. 27**Proroga del programma regionale per la ricerca industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico per gli anni 2012-2015 e del programma triennale per le attività produttive 2012-2015*

1. Il programma triennale per le attività produttive 2012-2015, in attuazione degli articoli 54 e 55 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) e il programma regionale per la ricerca

industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico per gli anni 2012-2015, in attuazione dell' articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico), sono prorogati fino ad approvazione dei nuovi programmi da parte dell'Assemblea legislativa.

2. I procedimenti avviati sulla base dei programmi, di cui al comma 1, sono svolti e conclusi con le modalità previste nei programmi stessi.

Art. 28

Modifiche all' articolo 2 della legge regionale n. 20 del 2016

1. L' articolo 2 della legge regionale 25 novembre 2016, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 15 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle società fieristiche regionali)) è sostituito dal seguente:

Capo IV CULTURA

Art. 29

Modifiche all' articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2006

1. La lettera a) del comma 2 dell' articolo 4 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 12 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico) è abrogata.

2. Alla lettera b) del comma 2 dell' articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2006 le parole "con riferimento agli ambiti territoriali di cui alla lettera a), tenendo conto dei principi fondamentali di cui all' articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), della dimensione e della qualità dell'offerta, nonché dei dati sull'andamento del consumo nel settore cinematografico" sono soppresse.

Capo V SANITÀ

Art. 30

Modifiche all' articolo 7 della legge regionale n. 13 del 2012

1. Dopo il comma 3 dell' articolo 7 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 13 (Norme per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile negli enti del Servizio sanitario regionale) è inserito il seguente:

2. Il comma 4 dell' articolo 7 della legge regionale n. 13 del 2012 è sostituito dal seguente:

Art. 31

Monitoraggio della Giunta regionale

1. Al fine di ottimizzare e monitorare l'utilizzo delle risorse erogate con il Fondo regionale per la non autosufficienza istituito con l' articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell' articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007), la Giunta regionale informa annualmente la commissione assembleare competente sulle eventuali osservazioni pervenute all'Ufficio di Distretto dalle organizzazioni sindacali territoriali, dai soggetti del terzo settore e dai cittadini ed utenti dei servizi.

Art. 32

Modifiche all' articolo 13 della legge regionale n. 2 del 2016

1. Il comma 5 dell' articolo 13 della legge regionale 3 marzo 2016, n. 2 (Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali) è sostituito dal seguente:

2. Il comma 6 dell' articolo 13 della legge regionale n. 2 del 2016 è sostituito dal seguente:

3. Il comma 7 dell' articolo 13 della legge regionale n. 2 del 2016 è sostituito dal seguente:

Art. 33

Modifiche all' articolo 21 della legge regionale n. 2 del 2016

1. Il comma 2 dell' articolo 21 della legge regionale n. 2 del 2016, è così sostituito:

Art. 34

Modifiche all' articolo 63 della legge regionale n. 13 del 2015

1. Le lettere b), c) e d) del comma 1 dell' articolo 63 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) sono abrogate.

Art. 35

Nuove funzioni della Regione in materia di benessere animale

1. Dall'entrata in vigore della presente legge le funzioni esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione

canina e felina) e della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 (Norme a tutela del benessere animale) sono esercitate dalla Regione.

2. Con successivo provvedimento legislativo sono riformate le leggi regionali n. 27 del 2000 e n. 5 del 2005.

Capo VI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 36

Legge regionale n. 32 del 1993: abrogazioni

1. Gli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32 (Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso) sono abrogati.

2. La lettera b) del comma 1 e la lettera b) del comma 2 dell' articolo 31 della legge regionale n. 32 del 1993 sono abrogate.

Art. 37

Norme in materia di presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni, di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e di concentrazione dei regimi amministrativi

1. In conformità a quanto previsto dall' articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell' articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), la Regione dà applicazione alle disposizioni di cui agli articoli 18-bis, 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come introdotti o modificati dall' articolo 3 del decreto legislativo n. 126 del 2016, in materia di presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni, di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e di concentrazione dei regimi amministrativi.

2. La Regione dà attuazione a quanto disposto dall' articolo 2 del decreto legislativo n. 126 del 2016 in materia di informazione dei cittadini e delle imprese.

Capo VII AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Art. 38

Modifiche all' articolo 26 della legge regionale n. 8 del 1994

1. La lettera d), del comma 6 quinquies, dell' articolo 26 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) è sostituita dalla seguente:

Capo VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).